



**Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante “*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*”**

### **Principali disposizioni di interesse per i Comuni**

#### **Premessa**

Lunedì 24 settembre 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il decreto legge recante “*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*”

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre u.s. ed è entrato in vigore il giorno successivo.

Il testo del decreto legge, composto da 40 articoli, è stato modificato nel corso dei successivi lavori parlamentari.

A seguito dell’esame in Commissione Affari Costituzionali del Senato, il provvedimento, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, è stato approvato dall’Aula del Senato il 7 novembre con una formulazione rivista, anche nel titolo.

Dopo il passaggio alla competente commissione, il 28 novembre u.s. la Camera dei Deputati, votando la fiducia posta al Governo, ha approvato in via definitiva il decreto legge.

**Il testo del decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, coordinato con la legge di conversione 1 dicembre 2018 n. 132 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 281 del 3 dicembre scorso.**

**ACCESSO AL CED  
INTERFORZE PER LE  
POLIZIE MUNICIPALI**  
(Art. 18)

Le Polizie municipali dei **Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti** potranno accedere al CED per verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, da emanarsi entro 90 giorni. Nel corso del 2019 l'accesso sarà esteso anche agli altri **capoluoghi di provincia**. Anche **altri comuni potranno accedere sulla base di parametri** determinati con un decreto del Ministro dell'interno, previo accordo in Conferenza Stato-Città e autonomie locali, riferiti a classe demografica, rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti residenti, numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento dei servizi di polizia stradale.

*L'ampliamento del novero dei destinatari è stato fortemente voluto da ANCI.*

**ARMI AD IMPULSI  
ELETTRICI PER LE  
POLIZIE MUNICIPALI**  
(Art. 19)

Potrà realizzarsi una sperimentazione delle armi ad impulsi elettrici nei comuni:

- con **popolazione superiore ai 100.000 abitanti**
- **capoluogo di provincia**
- che **rientrano nei parametri** connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità, **definiti con decreto del Ministro dell'Interno** previo accordo in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

La sperimentazione va definita con regolamento comunale, adottato nel rispetto delle linee generali in materia di formazione del personale contenute nell'accordo sancito in Conferenza Unificata.

La sperimentazione ha una durata di 6 mesi per due unità di personale. Gli oneri della sperimentazione e della formazione del personale interessato sono a carico, rispettivamente, dei Comuni e delle Regioni. Al termine della sperimentazione i Comuni, con regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici.

**PORTABILITA' ARMI  
PER LE POLIZIE  
MUNICIPALI**  
(Art. 19 ter)

Si tratta di una disposizione interpretativa introdotta nel corso dell'esame al Senato che sancisce per il personale della Polizia municipale la portabilità delle armi senza licenza fuori del territorio dell'ente di appartenenza, per il caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

**DASPO URBANO**  
(Art. 21 e 21 bis)

Il Daspo urbano si potrà applicare **anche nei presidi sanitari e nelle aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli**. Vengono quindi aggiunti ulteriori luoghi oltre a quelli già previsti dal D.L. 14/2017 ovvero scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree adibite a verde pubblico, che potranno essere individuati nei regolamenti di polizia urbana.

La **durata** del daspo urbano **è raddoppiata da sei mesi a un**

**anno.**

Inoltre, è stata introdotta la **sanzione penale** il contravventore del Daspo urbano prevedendo **l'arresto da sei mesi ad un anno.**

*Si tratta di una proposta avanzata da tempo dall'ANCI che aveva segnalato come elevare una sanzione amministrativa con il pagamento di una multa per i destinatari di un Daspo urbano non ottenesse i risultati auspicati considerato che maggior parte dei soggetti destinatari del daspo Urbano (parcheggiatori abusivi, piccoli spacciatori...) risultano incapienti.*

**PUBBLICI ESERCIZI**

*(Artt. 21 comma 1 ter e 21 bis)*

**È esteso l'ambito applicativo del Daspo urbano a locali pubblici e pubblici esercizi.** Per motivi di sicurezza il questore può disporre il divieto di accesso tali locali a persone condannate con sentenza definitiva o confermata in appello nell'ultimo triennio per reati commessi nel corso di gravi disordini in questi esercizi o locali, per reati contro la persona e il patrimonio (esclusi quelli colposi) e per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il divieto potrà essere imposto anche a minori di 14 anni, avrà la durata da 6 mesi a 2 anni e potrà essere limitato a specifiche fasce orarie. Inoltre, si prevede la possibilità di **accordi tra Prefetto ed organizzazioni maggiormente rappresentative dei pubblici esercenti** per prevenire l'illegalità o pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici. Tali accordi sono sottoscritti a livello locale nel rispetto di Linee Guida nazionali approvate su proposta del Ministro dell'Interno, d'intesa organizzazioni maggiormente rappresentative dei pubblici esercenti, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali. L'adesione e il rispetto degli accordi sono valutati dal Questore anche ai fini dell'eventuale sospensione o revoca della licenza

**ACCATTONAGGIO MOLESTO E IMPIEGO DI MINORI**

*(Artt. 21 quater e 21 quinquies)*

Si introduce nel codice penale l'art. 669 bis che sanziona con la pena dell'arresto da 3 a 6 mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000 chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, prevedendo il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento. Inoltre, si modifica la disciplina del reato di impiego di minori nell'accattonaggio punendo con la pena della reclusione da 1 a 3 anni chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o lo favorisca ai fini di profitto.

**PARCHEGGIATORI ABUSIVI**

*(Art. 21 sexies)*

Con una modifica all'art. 7 comma 15 bis del Codice della Strada si prevede per coloro che esercitano senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine il pagamento di una somma da 771 a 3.101 euro (ridotta nel minimo e nel massimo rispetto a quanto già previsto).

Nelle ipotesi aggravate, ovvero se nell'attività sono impiegati minori o se il soggetto è già stato sanzionato per il medesimo provvedimento con provvedimento definitivo, **si introduce la pena dell'arresto da 6 mesi a 1 anno** e l'ammenda da 2mila a 7mila euro.

**INFILTRAZIONI MAFIOSE NEI COMUNI E INCANDIDABILITA'**

Viene modificato l'art. 143 TUEL

Nuovo comma 7 bis dell'art. 143 TUEL che demanda al Prefetto l'individuazione dei prioritari interventi di risanamento dell'ente

**AMMINISTRATORI LOCALI**  
(Art. 28)

locale e degli atti da assumere per far cessare le situazioni riscontrate dalla commissione di indagine prefettizia e per ricondurre alla normalità l'attività amministrativa dell'ente, in presenza di situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate in grado di alterare le procedure e compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi. A tal fine fissa un termine per l'adozione degli atti, decorso il quale si attiva il procedimento sostitutivo, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo attraverso i propri uffici.

La modifica al comma 11 incide sulla disciplina relativa **all'incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali.** In particolare l'incandidabilità:

- è estesa a 2 turni elettorali successivi allo scioglimento
- ampliata alle elezioni per la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, il Parlamento europeo oltre che alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali
- viene meno ogni delimitazione territoriale

*ANCI aveva segnalato la necessità di un inasprimento delle misure interdittive nei confronti degli amministratori locali responsabili di tali condotte.*

**ORDINANZE SINDACALI DI LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI VENDITA ANCHE PER ASPORTO E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE**  
(Art. 35 ter)

Si interviene sul potere di ordinanza non contingibile ed urgente previsto **all'articolo 50, comma 7 bis del TUEL.** Il comma 7 bis è stato introdotto dal D.L. 14/2017, consentendo al Sindaco di disporre **limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo non superiore a 30 giorni.** Ciò al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree della città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi.

Ora la modifica:

- **estende l'ambito di applicazione** dell'ordinanza anche ad altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna;
- prevede la possibilità di disporre **limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.**

L'inosservanza di tali ordinanze è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro. Se la medesima violazione si ripete nell'arco di un anno, è disposta la **sospensione dell'attività** per un massimo di quindici giorni (già prevista all'art. 12 del D.L. 14/2017).

**FONDO PER IL  
POTENZIAMENTO  
DELLE INIZIATIVE DI  
SICUREZZA URBANA  
DEI COMUNI**  
(Art. 35 quater)

**I Comuni potranno accedere ad un Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana**, istituito presso il Ministero dell'interno, **con le modalità che saranno individuate con apposito decreto** del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza stato città ed autonomie locali, da emanare entro 90 giorni.

**La dotazione complessiva del Fondo per il triennio 2018-2020 è pari a 12 milioni di euro così ripartiti: 2 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni per ciascun anno 2019 e 2020.**

Le risorse possono anche essere destinate ad assunzioni a tempo determinato di personale della Polizia Locale anche in deroga al limite di spesa posto per tal tipo di assunzioni dal D.L. 78/2010 (all'articolo 9, comma 28).

*ANCI aveva segnalato la necessità di un Fondo dedicato alla sicurezza urbana per i Comuni.*

**VIDEOSORVEGLIANZA**  
(Art. 35 quinquies)

È rifinanziato il Fondo già previsto dal D.L. 14/2017, per il potenziamento e/o l'installazione da parte dei Comuni dei sistemi di videosorveglianza.

**Le risorse sono incrementate di 10 milioni per il 2019; 17 milioni per il 2020; 27 milioni per il 2021; 36 milioni dal 2022.**

*L'ANCI aveva segnalato la necessità di un rifinanziamento del Fondo previsto.*

**GESTIONE E  
DESTINAZIONE DEI  
BENI CONFISCATI**  
(Art. 36)

Diverse le modifiche apportate al Codice Antimafia in materia di procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati.

In particolare, tra le modifiche previste all'art. 48 del Codice Antimafia:

- **si ricomprendono le città metropolitane nel novero degli enti territoriali cui possono essere trasferiti i beni immobili confiscati**, con la precisazione che essi confluiscono nel relativo patrimonio indisponibile con ciò rendendo esplicito il vincolo che ne preclude il distoglimento dal fine pubblico assegnato (*art. 48 comma 3 lettera c*)
- **si supera l'attuale automaticità del trasferimento al Comune dei beni nel caso di confisca conseguente al reato di cui all'articolo 74 del TU in materia di stupefacenti**, per la loro destinazione a centri di cura e recupero di tossicodipendenti ovvero a centri e case di lavoro per i riabilitati. La modifica tiene conto della circostanza che non tutti i beni confiscati per tale reato possono prestarsi a tali usi e che gli enti coinvolti potrebbero comunque non essere in grado di utilizzarli. **Il trasferimento è subordinato ad una richiesta** del Comune. Se entro due anni l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento o la nomina di un commissario. (*art. 48 comma 3 lettera d*)
- **gli enti territoriali possono richiedere gli immobili confiscati anche allo scopo di incrementare l'offerta sul loro territorio di alloggi da assegnare in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio**



**economico o sociale.** (art. 48 nuovo comma 4 bis) Si segnala che non è previsto alcun fondo di sostegno per la ristrutturazione di tali immobili.

Circa l'ampliamento dei possibili acquirenti dei beni previsto dal modificato comma 5 dell'art. 48, l'ANCI aveva segnalato la necessità di avviare una riflessione sulla possibilità di vendita prima di prevedere un ampliamento dei soggetti, considerando che non si ha un quadro di riferimento completo della potenzialità dello strumento.

**SEQUESTRO,  
CONFISCA E FERMO  
VEICOLI**

(Art 23 bis)

L'articolo è stato introdotto al Senato e interviene sul Codice della Strada agli articoli 213, 214 ed introducendo l'art. 215 bis.

In particolare, il nuovo comma 5 dell'art.213 CDS stabilisce che se il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartiene alle Forze di polizia, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento. L'articolo inoltre, fa venire meno il doppio binario previsto tra ciclomotori e motocicli da una parte e tutti gli altri veicoli a motore dall'altra: trova applicazione il principio generale per il quale il veicolo deve essere affidato al custode/ proprietario.

Il nuovo comma 215 bis introdotto nel Codice della Strada dispone che i Prefetti, con cadenza semestrale, provvedano a censire i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositarie a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e di fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Dei veicoli giacenti deve essere redatto un elenco da pubblicare sul sito della Prefettura.

**OCCUPAZIONI  
ARBITRARIE DI  
IMMOBILI**

(Artt. 30-31 ter)

Alle disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili sono dedicati gli articoli dal 30 al 31 ter, oggetto di intervento nel corso dell'esame al Senato.

Viene sostituito l'articolo 633 del codice penale per chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici e privati, al fine di occuparli o trarne profitto. Oltre alla multa prevista da 103 euro a 1.032 euro, è aumentata la reclusione dagli attuali "fino a due anni" a "da uno a tre anni". Sono ridelineate le circostanze aggravanti: è prevista la reclusione da due a quattro anni e la multa quando il fatto è commesso da più di cinque persone ovvero da persona palesemente armata. Nel caso in cui l'invasione sia commessa da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

Viene prevista la possibilità che possano essere disposte intercettazioni in relazione al reato di invasione di terreni o edifici. Inoltre si prevede che la misura degli arresti domiciliari non possa essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.

Altra novità è la **riscrittura dell'art. 11 del D.L. 14/2017** individuando un sistema incentrato sulla figura del Prefetto, sia per gli aspetti di prevenzione che di esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile occupato.

In particolare:

*Aspetto preventivo*

Il Prefetto emana direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili, acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e al sicurezza pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della regione

*Aspetto di esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile occupato.*

Quando è richiesto l'intervento della Forza pubblica per l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile occupato da cui può derivare pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorità o l'organo che vi provvede ne da comunicazione al Prefetto.

Il Prefetto:

- convoca il Comitato provinciale per l'ordine e al sicurezza pubblica per l'**emanazione delle direttive sul concorso delle diverse componenti della forza pubblica** nell'esecuzione del provvedimento. Comunica tempestivamente l'intervenuta esecuzione all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio
- convoca il Comitato provinciale per l'ordine e al sicurezza pubblica per la **predisposizione di un programma di interventi secondo criteri di priorità definiti:** situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati; possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica; diritti dei soggetti proprietari degli immobili; livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dagli enti territoriali. Il programma degli interventi è comunicato all'autorità giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio nonché ai soggetti proprietari. Il termine di 90 giorni - previsto per l'attività della cabina di regia di cui al punto successivo - inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data individuata in base al programma degli interventi. Il programma è **impugnabile**, dinnanzi al giudice amministrativo.
- istituisce una **cabina di regia**, composta da rappresentanti della Prefettura, degli enti territoriali, degli enti competenti in materia di edilizia pubblica **qualora ritenga necessario un piano delle misure emergenziali per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non siano in grado di reperire una situazione alloggiata** che ha 90 giorni di tempo per svolgere la sua attività
- riferisce all'autorità giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia ed indica i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio o le ragioni che rendono necessario il differimento. Di questa informazione tiene conto l'autorità giudiziaria. Il differimento non può eccedere un anno di tempo
- Si dispone anche che il rispetto delle procedure indicate, circa la 'gestione' delle situazioni innescate da occupazioni arbitrarie di immobili, esonera il Ministero dell'interno e i suoi organi periferici da responsabilità

civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili occupati abusivamente. Questo a condizione che la mancata esecuzione sia dipesa dall'impossibilità di individuare le misure emergenziali necessarie per i soggetti in situazione di fragilità non in grado di reperire un alloggio, o sia dipesa dalla necessità di assicurare la salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

- liquida al proprietario (o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile) un'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene secondo criteri che tengano conto di alcune condizioni. Per la corresponsione di tale indennità è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018

**ASSUNZIONI A TEMPO  
INDETERMINATO  
POLIZIA MUNICIPALE**  
*(Art. 35 bis)*

L'articolo consente ai Comuni che abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica nell'ultimo triennio 2016-2018 di assumere nel 2019 a tempo indeterminato personale di Polizia municipale in deroga ai vincoli previsti dalla legge di stabilità 2016. Ad una prima lettura del nuovo testo introdotto, la norma appare utile alla trasformazione degli attuali contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato per liberare spazi per nuove assunzioni a tempo determinato.

L'ANCI aveva sottolineato la necessità di intervenire a fronte delle esigenze di personale delle Polizie locali, legate alle carenze di organico, all'invecchiamento medio del personale e al rapporto agenti/popolazione.